



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

DIPARTIMENTO PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore

Ufficio III

Ai Rettori delle Università
LORO SEDI

Oggetto: Nota chiarimenti D.M. 92/ 2019 relativa alle procedure di specializzazione sul sostegno a.a. 2018/2019

Con riferimento alle prove preliminari previste nei giorni 15 e 16 aprile pv per tutti gli indirizzi di specializzazione per il sostegno, al fine di dare corretta attuazione a quanto stabilito dal DM citato in oggetto, e sentito il dipartimento per l'istruzione, si chiarisce quanto segue.

- Sugli **insegnanti tecnico pratici** occorre precisare che, fino all'anno scolastico 2024/2025 il titolo di accesso alle prove è il possesso del **diploma** indicato come idoneo per classi indicate nella tabella B del DPR 19/2016 e successive modifiche.
- In relazione ai candidati con **disabilità** (legge n. 104/1992 art. 20) si ritiene che, in applicazione a quanto stabilito dal comma 2 bis dell'art. 20 della legge n. 104/1992, gli stessi debbano essere esonerati dal test preliminare, essendo tale prova del tutto assimilabile alla prova preselettiva indicata dal predetto comma 2 bis. In particolare, i disabili gravi potranno essere ammessi in soprannumero a partecipare alle successive prove scritte di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del DM 30 settembre 2011, rispetto al tetto massimo indicato dal comma 3 dell'articolo 4 del DM 92/2019 (secondo cui è ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili nella singola sede per gli accessi). Infine, ai fini della formazione della graduatoria finale e per non creare pregiudizio, si ritiene che ai disabili gravi esonerati dalla partecipazione alla prova preselettiva possa essere assegnato, per tale prova, il massimo del punteggio.
- L'art 4 del D.M. n. 92/2019 prevede al comma 4 che : *"Sono altresì ammessi in soprannumero ai relativi percorsi i soggetti che, in occasione dei precedenti cicli di specializzazione:*
 - a) abbiano sospeso il percorso ovvero, pur in posizione utile, non si siano iscritti al percorso;*
 - b) siano risultati vincitori di più procedure e abbiano esercitato le relative opzioni;*
 - c) siano risultati inseriti nelle rispettive graduatorie di merito, ma non in posizione utile.*Pertanto sono ammessi in **soprannumero** i candidati che rientrano in questi casi particolari.



- L'art. 5 del D.M. n. 92/2019, prevede in prima applicazione dello stesso, che costituisca titolo di accesso alle procedure per la secondaria di primo o secondo grado, il possesso del titolo di accesso a una delle classi di concorso del relativo grado e l'aver svolto, nel corso degli otto anni scolastici precedenti, almeno tre annualità di servizio anche non successive.
Si precisa che le **tre annualità di servizio** non devono essere svolte necessariamente nello stesso grado di scuola delle relative classi di concorso per cui si presenta domanda.
- In merito alla **compatibilità** tra un Master Universitario di 60 cfu e l'iscrizione al tfa sostegno, si rappresenta che la frequenza dei corsi di specializzazione è incompatibile, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.M. del 10 settembre 2010 n. 249, con qualsiasi altro corso che dà diritto all'acquisizione di crediti formativi universitari o accademici, in Italia e all'estero, da qualsiasi ente organizzati.

Infine, qualora si presentassero dei **dubbi** in merito alla validità di un **requisito di ammissione**, è auspicabile favorire la partecipazione dei candidati per evitare che, in caso di ricorso, si debbano ripetere i test preselettivi, fatta salva la successiva verifica dei requisiti richiesti.

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Maria Letizia MELINA



Firmato digitalmente da
MELINA MARIA LETIZIA
C = IT
O = MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA